

**Cass. pen. Sez. I, Ord., (ud. 25/09/2019) 28-10-2019, n. 43856**

**ESECUZIONE PENALE**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -  
Dott. LIUNI Teresa - Consigliere -  
Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -  
Dott. CAPPUCCIO Daniele - rel. Consigliere -  
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

#### ORDINANZA

sul ricorso proposto da:  
B.R., nato a (OMISSIS);  
avverso l'ordinanza del 26/03/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CAPPUCCIO;  
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

#### Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25 maggio 2018 il Magistrato di Sorveglianza di Verona ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di B.R.H., intesa alla revoca di precedente ordinanza, emessa il 18 maggio 2016, applicativa della misura di sicurezza dell'espulsione.

Ha, a tal fine, ritenuto che la definitività del provvedimento ne precluda la revoca.

2. B.R.H. ha proposto, con l'assistenza dell'avv. Enrico Cogo, appello ai sensi dell'art. 680 c.p.p., eccependo violazione di legge e carenza di motivazione.

Sotto il primo profilo, ha rilevato che tutti i provvedimenti giurisdizionali emessi nell'ambito del procedimento di sorveglianza sono revocabili e, in specie, che quello applicativo della misura di sicurezza dell'espulsione postula l'apprezzamento della pericolosità sociale del condannato, suscettibile di essere ripetuto, in vista della proroga o della revoca della misura, e di condurre ad un esito diverso in ragione dell'eventuale ricorrenza di una situazione di fatto differente da quella esistente al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione.

Al riguardo, ha segnalato che B., in epoca successiva all'emissione dell'ordinanza di cui è stata chiesta la revoca, ha intrapreso un positivo percorso di reinserimento sociale, svolgendo attività lavorativa e contraendo matrimonio.

Ha, ulteriormente, lamentato che il Magistrato di sorveglianza abbia decretato l'inammissibilità dell'istanza senza esaminare, nel merito, gli argomenti introdotti a sostegno della richiesta di revoca.

3. Il Tribunale di sorveglianza, il 26 marzo 2019, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, la propria incompetenza a provvedere e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

4. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

#### Motivi della decisione

1. B.R. ha adito il Magistrato di sorveglianza di Verona per ottenere la revoca della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato applicatagli, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86 all'atto della condanna per il reato sanzionato dall'art. 73 e art. 80, comma 2 medesimo testo normativo e confermata, in esito alla verifica della persistenza della pericolosità sociale, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 22 novembre 2016.

2. Avendo il giudice adito dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, B. ha proposto appello ai sensi dell'art. 680 c.p.p. innanzi al Tribunale di sorveglianza di Venezia che, tuttavia, ha ritenuto che, avendo il Magistrato di sorveglianza emesso decreto di inammissibilità ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, - disposizione richiamata, in relazione al procedimento di sorveglianza, dall'art. 678 c.p.p., comma 1, - l'unico mezzo di impugnazione attivabile è, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, il ricorso per cassazione e, applicato l'art. 568 c.p.p., comma 5, ha trasmesso gli atti a questa Corte di legittimità.

3. Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha, tuttavia, trascurato che, vertendosi in materia di misure di sicurezza, categoria alla quale l'espulsione dello straniero dal territorio dallo Stato D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 86 certamente appartiene, deve farsi applicazione della speciale disciplina prevista dall'art. 680 c.p.p., il cui comma 1 prevede che "Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza... (...)... possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore".

La garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito si estende, per effetto della norma indicata, a tutti i provvedimenti in materia di sicurezza, e dunque anche a quelli emessi a fronte di una istanza di revoca della misura già disposta.

Correttamente, quindi, la parte si era rivolta al Tribunale di sorveglianza per ottenere una nuova valutazione della richiesta disattesa dal magistrato di sorveglianza, il quale è, invece, incorso in errore privilegiando, in vista dell'individuazione del giudice competente, la natura (di decreto) del provvedimento ed il suo contenuto dispositivo (di inammissibilità) in luogo della peculiarità della materia dalla quale, come detto, discende l'indefettibile appellabilità del provvedimento.

4. Dalle superiori considerazioni discende la qualificazione dell'impugnazione nei termini indicati dal ricorrente e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia per il relativo giudizio.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019